



TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale

Prot. N. 3172/160

Livorno li 1.10.2014

Oggetto: provvedimento di accentramento ex art. 10. comma 9. D. L.vo 19.2.2014 n. 14. Relativo alla temporanea riapertura sezione distaccata di Portoferraio a decorrere dal 6.10.2014

Il Presidente del Tribunale Livorno

Premesso che:

è stata disposta la riapertura sezione distaccata di Portoferraio a decorrere dal 6.10.2014 e che secondo il combinato disposto dei commi 8 e 9 dell' art. 10 del D. L.vo 19.2.2014 n. 14, "in considerazione di particolari esigenze" è prevista la possibilità di accentrare "gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi";

Con riferimento alle particolari esigenze va osservato che le stesse sussistono per i seguenti motivi:

- a) Carezza di organico del personale amministrativo in dotazione all'ufficio, anche a seguito del trasferimento di diverse unità già assegnate alla sezione distaccata di Portoferraio a seguito dell'interpello nazionale per i perdenti posto; circostanza che impone di destinare alla sezione distaccata di Portoferraio personale in misura tale che possa consentire il funzionamento sia della sede distaccata che della sede centrale, dalla quale ultima deve essere assegnato il personale da destinare alla sezione distaccata (art. 10 comma 12 L.cit);
- b) Inopportunità di assegnare un magistrato del civile ed uno del penale esclusivamente alla sezione distaccata, consentendo, invece, la coassegnazione (intervenuta con proposta di variazione tabellare in data odierna) di due magistrati della sede centrale a quella distaccata, che gli stessi continuino a svolgere molte delle funzioni loro assegnate presso la sede centrale con i relativi ruoli, per garantire la spedita trattazione delle cause e dei processi monocratici e il funzionamento dei collegi civili e penali; in ciò considerate anche le prevedibili sopravvenienze di procedimenti alla sezione distaccata alla luce sia del disposto dell'art. 8 DL.vo citato (che prevede che in tale sede verranno trattati solo i nuovi processi, restando quelli accentrati ormai di competenza dei giudici della sede centrale), sia dell'esame delle statistiche degli ultimi tre anni (circa 200 fascicoli all'anno sopravvenuti per ciascun settore presso la sezione distaccata);
- c) Disposta utilizzazione di un magistrato della sezione penale dibattimentale per comporre un collegio di un importante processo di lunga durata a Pistoia (v. decreto n. 289 in data 23.9.2014 del Presidente della Corte d'Appello di Firenze; circostanza che imporrà una minore utilizzazione dello stesso nella predetta sezione come previsto anche nel provvedimento del Presidente della Corte;
- d) Temporaneità e brevità del ripristino (dal 6.10.2014 al 31.12.2016) che impone di considerare che, valutata la durata media dei procedimenti civili e penali, comunque, molti

dei procedimenti che sopravverranno non potranno essere definiti nella sezione distaccata, ma dovranno essere nuovamente accentrati alla fine del 2016; il che, valutata la carenza di organico del personale amministrativo di cui al punto a) ed al fine di assicurare speditezza alla trattazione dei processi e degli adempimenti successivi a carico delle cancellerie, rende opportuno accentrare fin d'ora alcuni gruppi di materie.

e) difficoltà di utilizzare i GOT sulla sezione distaccata stante l'indisponibilità evidenziata in tal senso dagli stessi, tranne uno che, peraltro, è già utilizzato con molta frequenza sia al settore civile che a quello penale della sede centrale; a ciò deve aggiungersi che tale utilizzazione comporterebbe costi aggiuntivi per l'amministrazione;

f) l'avvento del processo telematico, con riconoscimento, già in atto presso questo Tribunale, del valore legale per tutti gli atti delle parti e dei giudici nel settore civile, che consente l'invio e la ricezione degli atti delle parti e dei provvedimenti del giudice per via telematica e la già completa attivazione ed attuazione del processo telematico presso il Tribunale di Livorno.

Quanto all'individuazione dei gruppi di procedimenti da effettuarsi secondo criteri oggettivi va ricordato che il CSM, in occasione dell'abolizione delle sezioni distaccate, aveva segnalato che il ricorso alla analoga procedura di cui all'art. 48 *quinquies* O.G., oggi abolito, ma sostanzialmente riproposto con l'art. 10 sopra citato, prevedeva la possibilità di accentrare gruppi omogenei di procedimenti, previa adeguata analisi dei carichi delle sezioni, dell'impatto sulla sede centrale, rivalutazione delle esigenze di dotazione di personale e magistrati e, ove necessario, attraverso le ordinarie procedure di variazione tabellare. E' necessario pertanto procedere, in linea con quanto previsto dalla Delibera del CSM 12.11.12, previa attivazione della procedura 10, comma 9, D.L.vo citato, all'accentramento di alcuni gruppi di procedimenti omogenei da effettuarsi secondo criteri oggettivi.

A tal fine sono stati invitati:

1. i magistrati e i Presidenti di sezione a far pervenire le loro proposte ed all'esito è stata tenuta una riunione.
2. Il Dirigente a far pervenire relazione dettagliata con riferimento al personale di cancelleria.
3. E' stato richiesto il parere del Consiglio Giudiziario e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Tenuto conto delle predette relazioni dei Presidenti di sezione e del Dirigente e di quanto è emerso in sede di riunione, sono state formulate le proposte di questo presidente come segue:

A) Con riguardo al CONTENZIOSO CIVILE:

1) che siano trattate presso la sede centrale le sopravvenienze relative ai procedimenti che sarebbero di competenza, a decorrere dal 6.10.2014, della sezione distaccata di Portoferraio relativi a: esecuzioni mobiliari, ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti di V.G. monocratica e/o di competenza del G.T.

Le sopravvenienze relative a tali procedimenti a partire dal 6 ottobre 2014 saranno pertanto assegnate ed iscritte alla sede centrale.

B) Con riguardo al SETTORE PENALE

che siano trattati presso la sede centrale:

1. i procedimenti monocratici provenienti dall'udienza preliminare e, quando non ricompresi, i procedimenti relativi a reati in materia di stupefacenti (reati di cui all'art. 73 V co. DPR 309/90).
2. i giudizi direttissimi di competenza della sede distaccata di Portoferraio, salvo il caso della presentazione immediata dell'arrestato in udienza penale, quando la stessa è tenuta presso la sezione distaccata di Portoferraio.
3. I procedimenti di opposizione ai decreti penali.

4. I procedimenti nei quali al momento dell'esercizio dell'azione penale gli imputati od alcuni di essi sono sottoposti a misure cautelari personali e/o reali.

Il Consiglio Giudiziario ha espresso parere positivo all'unanimità in data 18.9.2014.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno ha espresso il parere negativo in data 24.9.2014.

Con riferimento a tale ultimo parere va premesso che non era oggetto della richiesta di parere la questione della trattazione o meno presso la sede distaccata dei procedimenti civili e penali che, a seguito della soppressione, erano già stati accentrati presso la sede principale.

Quanto al settore civile il Consiglio dell'Ordine chiede di non accentrare 1. le esecuzioni mobiliari, 2. I ricorsi per decreto ingiuntivo, in modo da radicare sulla sezione di Portoferraio gli eventuali giudizi di opposizione e 3. la volontaria giurisdizione, per la quale, se da una parte il Consiglio detto concorda circa una auspicabile trattazione da parte di un unico Magistrato in sede centrale, dall'altra evidenza che proprio questa funzione richiede uno stretto contatto con la popolazione elbana.

Per quanto attiene al settore penale Il Consiglio dell'Ordine, nel suo parere, segnala l'opportunità di trattare a Portoferraio per le medesime ragioni - sia i procedimenti derivanti dall'opposizione a decreto penale di condanna, sia i reati di cui all'art. 73 DPR 309/90.

Le osservazioni non sono condivisibili in quanto presso la sezione distaccata di Portoferraio è stato coassegnato un singolo magistrato togato che cura esclusivamente il settore civile ed un singolo magistrato togato che cura esclusivamente il settore penale, mantenendo entrambi anche compiti nella sede centrale.

Inoltre alla stessa sede distaccata, ad oggi, sono stati assegnati per entrambi i settori (civile e penale) solo un funzionario e due ausiliari su un organico di 6 unità e al ricostituito Ufficio NEP di Portoferraio è assegnata una sola unità sulle 3 in organico, essendo l'assegnazione intervenuta ope legis, riassegnando alla sede distaccata le unità che vi erano addette e che non sono state trasferite (v. circolare del capo Dipartimento DOG in data 15.9.2014).

Il che esclude che corrisponda ad un criterio di "ottimizzazione" del personale, come sostenuto nel parere del Consiglio dell'Ordine, che al personale addetto alla sede distaccata venga trasmessa una quantità di fascicoli tale da metterlo in condizione di lavorare, alleggerendo in tal modo anche il carico degli uffici della sede centrale, in quanto non è intervenuto il trasferimento di tutto il personale dalla sede centrale alla distaccata ma solo di circa 1/2 di quello in organico (3 unità di cui ausiliari A1 ai quali non possono essere assegnati compiti superiori a quelli previsti dalla loro qualifica) e pertanto occorre alleggerire la cancelleria della sede distaccata mediante accentramento e non il contrario.

Inoltre con riferimento al settore civile:

a) per tutti i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione presso questo Tribunale sono consentiti, con valore legale, l'iscrizione a ruolo e l'invio degli atti per via telematica, circostanze che rendono marginale l'esigenza della presenza fisica dell'istante in sede centrale e con riserva di valutare la possibilità di assicurare, in via residuale, il deposito cartaceo in loco per l'utenza privata;

b) le esecuzioni mobiliari sono già state già accentrate, per un lungo periodo, prima dell'abolizione della sezione distaccata, e appare opportuno mantenere un unico giudice dell'esecuzione (attualmente il Dott. De Franco) al fine di garantire uniformità nella trattazione dei procedimenti, assicurandosi, con la specializzazione del giudice, anche una maggiore speditezza;

c) i ricorsi per decreto ingiuntivo devono essere obbligatoriamente depositati per via telematica ed il relativo provvedimento presso questo tribunale viene emesso da tutti i giudici

tramite "consolle"; con la conseguenza che nessuna differenza comporta la trattazione degli stessi in sede centrale che, invece, consente una migliore perequazione dei carichi di lavoro, uguale distribuzione tra tutti i giudici ed una più celere definizione dei procedimenti.

d) quanto ai procedimenti di v.g. monocratica e/o di competenza del Giudice Tutelare molte richieste riguarderanno fascicoli già pendenti presso la sede centrale (amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, ecc), che quindi rimangono di competenza della predetta sede, mentre per le nuove iscrizioni, l'esperienza e la specializzazione di un unico giudice designato alla trattazione (attualmente il Dott. Urgese) ne garantirà, oltre ad un'uniformità di giudizio, una più rapida definizione. Peraltro la cancelleria della VG e del GT nella sede centrale è ben organizzata e capace di gestire anche i procedimenti della sede distaccata, come avvenuto fino ad oggi, mentre il personale destinato alla sede distaccata sia per la mancanza di esperienza specifica nel settore sia per la scarsità delle risorse, troverebbe maggiori difficoltà organizzative, con aggravio per l'utenza;

Quanto al settore penale va poi osservato:

a) quanto al punto B1, premesso che il Consiglio dell'Ordine nulla ha obiettato con riferimento ai procedimenti provenienti dall'udienza preliminare, appare opportuno che tali procedimenti per la loro complessità e per la presumibile durata, superiore a quella temporanea del ripristino, vengano trattati in sede centrale anche perché tali procedimenti non possono essere trattati dai MOT e alla sezione distaccata è stato coassegnato solo un MOT.

Peraltro il Consiglio dell'Ordine ha espresso parere negativo esclusivamente con riferimento all'accentramento dei reati di cui all'art. 73 DPR 309/90 in ordine ai quali (siano essi ricompresi nei procedimenti che provengono da udienza preliminare o in quelli a citazione diretta - art. 73 V co. DPR 309/90) sussistono i medesimi elementi di complessità e di presumibile durata che ne consigliano la trattazione presso la sede centrale; a ciò deve aggiungersi l'impegno del Dr. Sacquegna presso la sede principale che sconsiglia che tali procedimenti siano allo stesso assegnati in sede distaccata, poiché la trattazione in sede centrale da parte di tutti i giudici della sezione penale dibattimentale assicura una migliore perequazione dei ruoli ed una più sollecita definizione di tali procedimenti;

b) quanto al punto B2 i giudizi direttissimi di competenza della sede distaccata di Portoferraio erano già trattati in sede centrale prima dell'abolizione delle sezioni distaccate del Tribunale di Livorno. Si richiamano al proposito le motivazioni poste a base della variazione tabellare di accentramento del 26.3.2010 approvata dal CSM. Sul punto il Consiglio dell'Ordine nulla ha obiettato nel parere.

c) quanto al punto B3 la trattazione in sede centrale appare opportuna per garantirne la rapida trattazione - atteso il numero elevato delle opposizioni a decreto penale - e l'equa distribuzione tra tutti i magistrati della sezione, anche al fine di evitare prescrizioni dei reati.

d) quanto al punto B4 (procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari personali e/o nei confronti dei quali siano state emesse misure cautelari reali) la trattazione in sede centrale appare opportuna - sul punto il Consiglio dell'Ordine nulla ha obiettato nel parere - stante l'esigenza di provvedere in tempi ravvicinati anche su eventuali istanze dei detenuti, esigenza meno garantita dalla trattazione da parte di un giudice "itinerante"; a ciò si aggiunga che la trattazione più rapida di tali procedimenti imporrebbe un'intensificarsi delle udienze presso la sezione distaccata, incompatibile con gli altri compiti presso la sede centrale del giudice coassegnato a Portoferraio.

L'accentramento, come proposto in entrambi i settori, è in linea con l'analisi dei presumibili carichi della sezione distaccata di Portoferraio (circa 200 processi l'anno con 4 udienze di smistamento) comparati con quelli della sede centrale (circa 400 processi l'anno per ciascun

giudice con 10 udienze di smistamento l'anno per giudice) quali emergono dalle statistiche degli ultimi tre anni.

Sotto il profilo del lavoro del magistrato addetto al settore penale presso la sede distaccata di Portoferraio l'accentramento non porterà alcun aggravio del carico di lavoro in quanto le nuove assegnazioni per lo stesso presso la sezione distaccata saranno compensate da uno sgravio del ruolo presso la sede centrale, tramite variazione tabellare, e vi sarà indubbio risparmio di tempo ed energie in quanto il medesimo limiterà trasferte, spese, viaggi disagiati e trasporto di fascicoli.

Quanto sopra avrà un impatto favorevole anche sulla sede centrale in quanto la possibilità di trattare anche parte dei processi della sede distaccata di Portoferraio in un'unica sede comporterà la possibilità di una migliore organizzazione del lavoro e delle udienze relativamente ai processi accentrati, considerata la evidenziata carenza di personale amministrativo della sezione distaccata.

Anche i magistrati della Procura avranno una ricaduta favorevole per medesimi motivi sopra indicati, potendo trattare nella sede centrale un maggior numero di processi ed affari. Vi sarà inoltre un risparmio di spese con riferimento all'uso delle autovetture di servizio e del relativo personale.

Sotto il profilo del lavoro dei magistrati nel settore civile, l'accentramento dei gruppi di materie indicate consentirà una maggiore speditezza della trattazione dei processi per predetti affari e una perequazione del lavoro dei magistrati, da attuarsi anche attraverso variazioni delle vigenti tabelle.

L'accentramento avrà un impatto favorevole anche sulla sede centrale: lo stesso comporterà, infatti, la possibilità di una migliore organizzazione del lavoro e delle udienze, difficilmente realizzabile lasciando la trattazione in sede distaccata di tutti gli affari di competenza della sezione di Portoferraio.

I giudici coassegnati per settore civile e per quello penale potranno, inoltre, più facilmente continuare a svolgere i loro numerosi compiti presso la sede centrale.

Un maggior impegno della cancelleria dibattimentale e di quella civile della sede centrale consentirà, inoltre, di limitare la richiesta di destinazione ed applicazione del personale della sede centrale alla sede distaccata di Portoferraio, indispensabile in caso di mancato accentramento dei procedimenti detti per garantire il funzionamento minimo della stessa e consentirà una migliore utilizzazione del personale alla sede centrale.

Per e ragioni tutte evidenziate, l'accentramento dei predetti affari consentirà una migliore organizzazione degli uffici, anche in considerazione del termine finale del ripristino che imporrà il ritrasferimento di tutti gli affari in unica soluzione il 31.12.2016.

P.Q.M

Visti i commi 8 e 9 dell' art. 10 del D. L.vo 19.2.2014 n. 14

Visto il parere Consiglio Giudiziario in data 19.9.2014.

Visto il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno in data 24.9.2014

DISPONE

A) Con riguardo al **CONTENZIOSO CIVILE**:

1) l'accentramento delle sopravvenienze relative ai procedimenti che sarebbero di competenza, a decorrere dal 6.10.2014, della sezione distaccata di Portoferraio relativi a: esecuzioni mobiliari, ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti di V.G. monocratica *elo* di competenza del G.T. e che le sopravvenienze relative a tali procedimenti a partire dal 6 ottobre 2014 siano assegnate ed iscritte alla sede centrale.

B) Con riguardo al **SETTORE PENALE**

che siano trattati presso la sede centrale:

1. i procedimenti monocratici provenienti dall'udienza preliminare e, quando non ricompresi, i procedimenti relativi a reati in materia di stupefacenti (reati di cui all'art. 73 V co. DPR 309/90).

2. i giudizi direttissimi di competenza della sede distaccata di Portoferraio, salvo il caso della presentazione immediata dell'arrestato in udienza penale, quando la stessa è tenuta presso la sezione distaccata di Portoferraio.

3. I procedimenti di opposizione ai decreti penali.

4. I procedimenti nei quali al momento dell'esercizio dell'azione penale gli imputati od alcuni di essi sono sottoposti a misure cautelari personali e/o nei confronti dei quali siano state emesse misure cautelari reali.

Dispone che le sopravvenienze relative a tali procedimenti a partire dal 6 ottobre 2014 siano assegnate ed iscritte alla sede centrale.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte d'Appello, a tutti i Magistrati del Tribunale, compresi i GOT, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Firenze, al Procuratore della Repubblica di Livorno.

Il Presidente del Tribunale
Dr. Vincenzo Mantorano



TRIBUNALE DI LIVORNO
Depositato in Cancelleria
LIVORNO - 1 OTT. 2014
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Maria Leoni Martini

